UNIONE TERRE DI CASTELLI

TERRE DI CASTELLI - 2018
Pubblicazione N.228
Da 14/06/2018 a 29/06/2018
30/06/2018 L'incaricato

Seduta del: **07.06.2018** Numero Progressivo: **063**

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 O GDPR (*GENERAL DATA PROTECTION REGULATION*) – APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

pubblicata albo pretorio in data
14.06.2018
reg. n. 228

DELIBERAZIONE GIUNTA
☐ **ORIGINALE**
☑ **COPIA**

L'anno **2018 (duemiladiciotto)** il giorno **07 (sette)** del mese di **giugno** alle ore **15.00** a Castelvetro di Modena, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell'Unione.
Fatto l'appello nominale risultano:

	presenza			presenza	
	SI	**NO**		**SI**	**NO**
Valerio Zambelli		X	**Gianfranco Tanari**	X	
Massimo Paradisi		X	**Germano Caroli**	X	
Umberto Costantini		X	**Fabio Franceschini**	X	
Emilia Muratori	X		**Simone Pelloni**	X	

Assiste il Segretario dell'Unione
Martini dott.ssa Margherita

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, **dr. Emilia Muratori** la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

annotazioni d'archivio

Struttura Amministrazione

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 O GDPR (*GENERAL DATA PROTECTION REGULATION*) – APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 56 del 17/05/2018 con la quale, in vista dell'entrata in vigore – in data 25/05/2018 – del Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) sulla protezione dei dati personali, veniva designato per il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati e di adeguamento al GDPR dell'Unione Terre di Castelli la società partecipata Lepida S.p.A., con sede in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52 e previsto che il titolare del trattamento, in ossequio al principio di *accountability*, avrebbe designato soggetti interni all'Amministrazione quali coordinatori con il compito, ciascuno per la propria sfera di competenza, di adottare comportamenti attivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure "adeguate" finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento;

CONSIDERATO che la nuova normativa europea, con l'introduzione immediata nell'ordinamento italiano del richiamato principio di "*accountability*" ("responsabilizzazione) impone all'ente un vero e proprio processo di adeguamento con la conseguente necessità di implementare un "modello organizzativo" che, attraverso precise figure soggettive e professionali, realizzi l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

RICORDATO che, relativamente al trattamento di dati personali, il GDPR individua specifiche figure a cui sono assegnati determinati compiti e conseguenti responsabilità, alcune già presenti nella previgente normativa, altre di nuova introduzione:

- **Titolare del trattamento**: ovvero, ai sensi dell'art. 4, "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o assieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali*". Negli enti locali è l'Ente stesso attraverso i propri organi;
- **Responsabile del trattamento**: ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 8, "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";
- **Responsabile della Protezione dei Dati** (**RPD**): ovvero, ai sensi dell'art. 37, una figura innovativa e di nuova istituzione che, in virtù del possesso di caratteristiche soggettive ed oggettive espressamente richieste dal Regolamento (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali, ecc...), collabora direttamente con il vertice dell'organizzazione, garantendo il controllo dell'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali;
- **Persone autorizzate al trattamento dei dati personali** sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di "terzo" di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento;

RITENUTO NECESSARIO adottare, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa, un modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali che, tenuto conto della specifica organizzazione dell'Ente definisca il proprio ambito di titolarità, precisi i compiti assegnati al RPD designato, deleghi al trattamento i Dirigenti e i funzionari dai medesimi delegati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, definisca i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti incaricati a compiere operazioni di trattamento;

VISTO l'allegato schema di modello organizzativo (All. A) che delinea nello specifico il complessivo ambito delle responsabilità necessarie e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione e conseguente adozione in quanto migliore strategia volta a presidiare i trattamenti dei dati effettuati;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il GDPR 2016/679;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario dell'Unione in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 il Dirigente della Struttura Finanziaria non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Per le motivazioni di cui in premessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare, in attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo UE/2016/679, lo schema di modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), quale migliore strategia volta a presidiare i trattamenti dei dati effettuati;

2) Di disporre, contestualmente all'approvazione, l'immediata adozione da parte dell'Ente del suddetto modello organizzativo che delinea nello specifico il complessivo ambito delle responsabilità necessarie;

3) Di dare atto che il Presidente dell'Unione, in qualità di legale rappresentante dell'ente, provvederà con proprio successivo specifico provvedimento a delegare al trattamento dei dati i Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, chiamati a costituire il gruppo permanente dei referenti privacy a livello unionale;

4) Di dare atto che i Dirigenti, quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti dei dati personali effettuati, potranno provvedere a loro volta a subdelegare parte dei compiti agli stessi assegnati e ad individuare con propri provvedimenti i soggetti presenti all'interno dei loro servizi incaricati a compiere operazioni di trattamento;

5) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., stante l'urgenza di procedere per consentire il tempestivo adeguamento dell'ente al Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di privacy.

UNIONE TERRE DI CASTELLI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA UNIONE
CONSIGLIO UNIONE

N. 063 **DEL** 07/06/18
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. ssa Margherita Martini

PARERI EX ART. 49 DLGS 18.8.2000 N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 O GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) – APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

L'istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Dott. Laura Bosi Laura Bosi

La sottoscritta dott. ssa Margherita Martini, in qualità di **Segretario dell'Unione** esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza e in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere favorevole**

Vignola, 07/06/2018

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. ssa Margherita Martini

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Il sottoscritto dott. Stefano Chini, **in qualità di Dirigente della Struttura Servizi Finanziari**:

- o esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole.**
- o esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere **non favorevole** per le seguenti motivazioni:
- o non esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.

Vignola, 07/06/2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FINANZIARIA
dott. Stefano Chini

ALL. A) ALLA DELIB. GU
N. 063 DEL 07/06/2018
COMPOSTO DI N. 5 FACCIATE
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. MARGHERITA MONTI

MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INDIRIZZI GENERALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche solo "Regolamento") detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche solo "Garante"), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata. Si evidenzia che è previsto comunque l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.
Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l'assetto delle responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione dell'Unione Terre di Castelli.

Il Regolamento europeo individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:
- il **Titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il **Responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- il **Responsabile della Protezione dei Dati** (di seguito anche RPD): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;
- **persone autorizzate al trattamento** dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di "terzo" di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento.

Con il presente documento l'Unione Terre di Castelli definisce il proprio ambito di titolarità, delega Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa, indica i compiti assegnati al RPD designato e definisce i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità, come sintetizzato nello schema di seguito riportato.

IL TITOLARE

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell'art. 4 n. 7 e dell'art. 24 del Regolamento, è l'Unione Terre di Castelli cui spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Spetta pertanto in particolare all'Unione Terre i Castelli:
- adottare, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi normativi necessari, anche con riferimento alle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali oggetto di prossimo adeguamento al Regolamento;
- designare il Responsabile della Protezione dei Dati;
- designare i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali;
- effettuare, a mezzo dei servizi competenti, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il RPD designato;
- istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

I SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI

Sono designati quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente in esecuzione del regolamento i Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più servizi si applica il criterio della prevalenza.
Di seguito, sono indicati i compiti affidati ai soggetti attuatori:

A. verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dal servizio di riferimento;

B. disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

C. adottare soluzioni di privacy "by design" e "by default", ossia configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti dell'interessato, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca ed i rischi per i diritti e le libertà dell'interessato;

D. tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la Struttura di competenza;

E. predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;

F. individuare i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento ed, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
G. predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
H. provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
I. disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
J. collaborare con il RPD al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
K. adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri Soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;
L. individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
M. garantire al Responsabile del Servizio competente in materia di sistemi informativi e al RPD i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;
N. designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;
O. effettuare preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi n cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
P. consultare il Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1 lett b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;
Q. richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per l'Ente di risoluzione del contratto;
R. designare i Responsabili del trattamento.

Nell'attuazione dei compiti sopraindicati i soggetti delegati possono acquisire il parere del RPD nei casi e con le modalità specificate nel seguito.

Fermo restando che la responsabilità delle attività sopraindicate rimane in ogni caso in capo al soggetto delegato attuatore, in ragione del fatto che non sono ascrivibili a funzioni di direzione, coordinamento generale e controllo, in base ai principi generali relativi all'istituto della delega, sono eventualmente subdelegabili in tutto o in parte compiti su elencati ai funzionari incaricati di Posizione Organizzativa.

RESPONSABILE COMPETENTE IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI

Al Responsabile competente in materia di sistemi informativi spetta, inoltre:

- l'adozione di policy in materia di privacy e sicurezza informatica, con particolare riferimento all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, da aggiornare periodicamente, ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario;
- segnalare al Titolare del Trattamento, in persona del Presidente dell'Unione, e al referente dell'Unione in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni dell'ente, le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali.

I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'Amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simili messi a disposizione dal servizio competente in materia di privacy.

GLI INCARICATI

Sono autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento dei dati i soggetti delegati attuatori di cui innanzi ai sensi della presente disciplina, che conformano i loro trattamenti alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni di seguito riportate:

- sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- sono verificati legittimità e correttezza dei trattamenti, verificando, in particolare, i rischi che gli stessi presentano e la natura dei dati personali da proteggere.

Sono altresì autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento dei dati tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti delegati attuatori. Tali soggetti devono essere da questi formalmente autorizzati.

Gli incaricati sono quindi designati:

- tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche. In questo caso occorre specificare, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare;
- tramite assegnazione funzionale della persona fisica alla unità organizzativa di minori dimensioni, qualora la persona fisica effettui tutti i trattamenti individuati puntualmente per tale unità.

La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento.

Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle policy dell'Unione Terre di Castelli in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del RPD in aderenza agli artt. 37 e ss. del suddetto regolamento, conformati alla precipua organizzazione dell'Unione Terre di Castelli:

- informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con il supporto del gruppo dei referenti privacy dell'Ente.
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del servizio "Sistemi Informativi" o ne richiede di specifiche;
- promuove e cura la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza nelle modalità previste da specifica policy dell'Ente;
- formula gli indirizzi per realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento;
- fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dai Servizi secondo quanto specificato di seguito.

PARERI DEL RPD

Il RPD fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che i servizi dell'Ente presentano nei casi di seguito indicati.

Pareri obbligatori

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Ente intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- adozione di policy e disciplinari in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici con impatto sulla sicurezza delle informazioni;
- individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- incidenti relativi alla sicurezza.

Pareri facoltativi

Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a:

- progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016;
- opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opponenti.

Le richieste di parere devono essere inviate al RPD per il tramite del Referente dell'Unione, in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni dell'ente, dr.ssa Elisabetta Pesci, all'indirizzo di posta elettronica: elisabetta.pesci@terredicastelli.mo.it.

Possono presentare le richieste di parere i soggetti delegati attuatori o i funzionari delegati in base ai principi generali relativi all'istituto della delega.
I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:
- **NC**: acronimo di "non conformità", nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali;
- **OS**: acronimo di "osservazione", nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- **PO**: acronimo di "positivo", nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il RPD esprima pareri "**NC**" e "**OS**" il soggetto delegato attuatore deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal RPD per l'espressione del parere, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal RPD.
I pareri espressi dal RPD sono conservati agli atti del soggetto delegato attuatore.

IL SERVIZIO "SISTEMI INFORMATIVI"

Il Servizio competente in materia di sistemi informativi, ovvero di sicurezza informatica svolge un ruolo di supporto al RPD in tema di risorse strumentali e di competenze.
Al fine di adeguare le funzioni assegnate con la designazione della nuova figura del RPD il suddetto Servizio svolge i compiti di seguito meglio specificati:
- individua le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente. Tutte le soluzioni che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali sono sottoposte a parere preventivo obbligatorio del RPD, come ad esempio per la redazione delle linee guida in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e per la redazione ed aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali;
- condivide le evidenze dell'analisi dei rischi con il RPD, il quale fornisce parere obbligatorio sulle misure poste a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- provvede, ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:
  - svolgere i compiti relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza, assicurando la partecipazione del RPD;
  - individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del RPD;
  - segnalare al Titolare del Trattamento, in persona del Presidente dell'Unione, e al referente dell'ente in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali;
- svolge verifiche sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy regionali in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, prevedendo la partecipazione del RPD e realizza le verifiche specifiche richieste dello stesso;
- promuove l'informazione di tutto il personale dell'Ente in materia di sicurezza informatica, attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'Ente, coordinandosi con le azioni promosse dal RPD.

IL GRUPPO DEI REFERENTI PRIVACY

Costituisce attuazione dei principi di informazione e sensibilizzazione del Regolamento europeo n. 679/2016 la costituzione di un gruppo permanente di referenti privacy, formato dai Dirigenti, che assicuri un presidio per le Strutture dell'Ente per gli adempimenti continuativi, lo studio e l'approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi e procedurali, derivanti anche dalle nuove disposizioni normative.

Il Gruppo di referenti ha i seguenti compiti:
- attuare, per le strutture di appartenenza, le misure adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo come individuate dall'Ente, anche a seguito di analisi ed approfondimenti in seno al Gruppo dei referenti privacy;
- coordinare il puntuale aggiornamento delle designazioni degli amministratori di sistema all'interno delle strutture di appartenenza e la costante verifica dei privilegi assegnati agli amministratori già designati;

- effettuare la ricognizione costante, a mezzo del Registro, dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture di appartenenza, servendosi di risorse e competenze messe all'uopo a disposizione;
- fornire supporto alle verifiche di sicurezza svolte dal Servizio "Sistemi Informativi" e/o dal RPD;
- provvedere alla revisione e all'aggiornamento dei Disciplinari Tecnici;
- trasmettere per il tramite del Referente dell'Ente, le richieste di parere al RPD di propria afferenza nei casi e con le modalità previsti dal presente documento.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E RUOLO DPO

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il RPD, le Strutture dell'Ente, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.).
Il D.Lgs. n. 97/2016, di modifica del D.Lgs. n. 33/2013, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L'esercizio di tale diritto soggiace ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
L'art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l'amministrazione debba verificare l'eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.
Il RPD funge da supporto ai Servizi competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.
Il RPD funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.
Il RPD, inoltre, su richiesta dei Servizi competenti, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il RPD, su richiesta dei Servizi competenti, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opponenti.
Sulla scorta di tale parere i Servizi competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 063 DEL 07.06.2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione
f.to Muratori dott.ssa Emilia

Il Segretario dell'Unione
f.to Martini dott.ssa Margherita

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg. **228/2018** e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vignola lì **14.06.2018**

Il Funzionario inc.to
f.to Bosi dott.ssa Laura

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vignola lì **14.06.2018**

L'Incaricato del Servizio
Segreteria generale
Graziosi Giuliana

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Il Segretario dell'Unione
f.to Martini dott.ssa Margherita

Vignola, lì

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli dal **14.06.2018** al **29.06.2018** e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Vignola, lì _____

Il Segretario dell'Unione
f.to Martini dott.ssa Margherita